

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Ns. Rif.: 227/21/BP

Milano, 5 agosto 2021

**OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ESG PER IL FACTORING" - Sottogruppo
"Governance & operation"**
Verbale della riunione del 3 agosto 2021

Si trasmette al Gruppo di lavoro in oggetto il verbale della riunione in videoconferenza del 3 agosto u.s., per osservazioni **entro martedì 31 agosto p.v.**

Si ricorda inoltre che il presente documento è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE

e p.c.:

FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA (Referente)	Antonio DE MARTINI
GENERALFINANCE	Ugo COLOMBO Valerio PUGLIA	Massimo GIANOLLI
MBFACTA	Matteo MORETTI	Enrico BUZZONI
UNICREDIT FACTORING	Luca ORFANO'	Simone DEL GUERRA

Verbale riunione del Gruppo di Lavoro

ESG per il factoring

Sottogruppo "Governance & Operation"

Data e luogo

3 agosto 2021, h. 11.30 in videoconferenza

Ordine del giorno

1. Avvio lavori relativi ai profili di Risk Management, valutazione e monitoraggio, in ottica ESG;
2. Varie ed eventuali

Presenti

Cfr. Foglio presenze allegato

Verbale

1. Avvio lavori relativi ai profili di Risk Management, valutazione e monitoraggio, in ottica ESG

La riunione prende avvio con la presentazione del quadro normativo di riferimento sui profili di governance in materia ESG per banche e intermediari finanziati, con specifico riferimento ai rischi climatici e ambientali.

L'overview del framework normativo, riconducibile principalmente a UE, EBA e BCE, è rappresentata in dettaglio nelle slide – a cui si fa rinvio - utilizzate a supporto dell'incontro e allegate al presente verbale.

Si ricorda che già i partecipanti agli altri sottogruppi di lavoro (Catalogo prodotti e Risk Management) hanno espresso la necessità di avere maggiore supporto informativo sulla normativa e, a tal fine, è già stata circolarizzata una selezione della principale normativa di riferimento richiamata nel corso dei lavori. Si invitano anche i membri del sottogruppo "Governance & Operation" a chiedere ai colleghi di PwC eventuali maggiori dettagli e spiegazioni e, nel caso, a prendere anche contatto individualmente sulla base della contact list già distribuita e riallegata al presente verbale per pronto riferimento.

Obiettivo dell'incontro è quello di individuare i punti di maggiore interesse per il settore, in particolare delle Linee Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali, e capire come incidono e si declinano sul factoring.

Si focalizza in particolare l'attenzione sulle 13 aspettative della BCE in merito alla modalità di individuazione, gestione, monitoraggio e informativa sui rischi climatici e ambientali da parte attualmente delle banche more significant. Ci si attende l'estensione anche alle banche less significant e agli intermediari finanziari. A tal proposito, le linee guida richiamano il principio di proporzionalità. A pagina 2 delle linee guida si prevede infatti che *"Questa guida, elaborata congiuntamente dalla BCE e dalle ANC (ndr. autorità nazionali competenti), si prefigge di assicurare la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati in tutta l'area dell'euro. Si raccomanda pertanto alle ANC di riflettere le aspettative definite in questa guida nella vigilanza degli enti meno*

significativi, in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività di ciascuno. La BCE riconosce che varie ANC hanno emesso, o sono in procinto di emettere, indicazioni in merito ai rischi climatici e ambientali. Si invitano gli enti meno significativi a tenerne conto, unitamente ad altri documenti pertinenti pubblicati dalle rispettive ANC”.

Le 13 aspettative sono suddivise in 4 blocchi. Il primo blocco riguarda la **strategia aziendale e i modelli imprenditoriali**; il secondo blocco riguarda la **governance**, con individuazione degli organi e delle figure competenti sui rischi in esame; il terzo blocco è riferito alla **gestione dei rischi climatici e ambientali**, ove emerge il collegamento con le LOM (Loan origination and monitoring) e si evidenzia che i rischi climatici e ambientali non possono essere considerati in maniera stand alone, scissi dagli altri rischi (rischio credito, mercato, liquidità, ecc.), ma vanno considerate le ripercussioni; e il quarto blocco che riguarda l'**informativa**.

I rischi connessi alla geopolitica (es. guerre, terrorismo, attacchi informatici, ecc.) vanno considerati nei rischi ambientali solo se producono impatti sull'ambiente (es. utilizzo di armi chimiche, ecc. ecc.). Diversamente, tali rischi fanno riferimento alla voce Social.

Si analizzano le singole aspettative con i relativi key points.

La riunione si chiude con una panoramica dei nuovi sviluppi del framework normativo e con gli impatti della Sustainable Finance Disclosure Regulation, con un focus sull'adeguamento della documentazione precontrattuale ai requisiti tecnici della SFDR.

L'obiettivo dell'incontro era quello di individuare le tematiche principali e condividere le modalità operative per la pianificazione degli incontri di approfondimento successivi. I membri del GDL pianificano il calendario delle prossime riunioni, concordando la seguente data:

- martedì 21 settembre 2021 – ore 11.00

2. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle 13.30 circa.

Follow up

- Lettura della normativa e riflessioni a livello individuale per la condivisione nel corso del prossimo incontro.

Allegati

1. Foglio presenze
2. Contact List PwC
3. Slide “Environmental, social and corporate governance”

RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "ESG PER IL FACTORING" - Sottogruppo "Governance & operation"

3 agosto 2021, ore 11.30 (in videoconferenza)

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che vi sono stati messi a disposizione precedentemente al momento delle nomina e comunque in occasione della riunione. Ogni partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suestese indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Con la firma del "foglio presenze" e la partecipazione alla riunione si esprime l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

PRESENZE RILEVATE DALL'ELENCO DEI PARTECIANTI IN MICROSOFT TEAMS E SEGNALATE CON X IN SOSTITUZIONE DELLA FIRMA IN PRESENZA

Membri:	FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA (Referente)	<hr/>
	GENERALFINANCE	Ugo COLOMBO	<hr/>
		Valerio PUGLIA	<hr/>
	MBFACTA	Matteo MORETTI	<hr/>
	UNICREDIT FACTORING	Luca ORFANO'	<hr/>
	ASSIFACT	Pietro BARTOLINI	<hr/>
		Nicoletta BURINI	<hr/>
		Diego TAVECCHIA	<hr/>

Altre presenze rilevate:



PwC

Isabella ALLOISIO

x

Andrea ARDEMAGNI

x

Lisa CHIARINI

no

Mario CRISTINA

no

Gabriele GUGGIOLA

no

Mauro PANEBIANCO

no

Pasquale VETTRAINO

no

Francesca VOLTURNO

no

Anna RICCIARDI

x

Eleonora BOLOGNESI

x



Contatti PwC

ID	Nome	Ruolo	LoS	Email	Mobile
1	Mario Cristina	Partner	Consulting FS	mario.cristina@pwc.com	+39 348 1505244
2	Mauro Panebianco	Partner	Consulting FS	mauro.panebianco@pwc.com	+39 348 1328581
3	Gabriele Guggiola	Partner	Deals FS	gabriele.guggiola@pwc.com	+39 346 5079317
4	Pasquale Vettrano	Senior Manager	Deals FS	pasquale.vettrano@pwc.com	+39 347 7565531
5	Andrea Ardemagni	Director	Consulting FS	andrea.a.ardemagni@pwc.com	+39 366 8705106
6	Isabella Alloisio	Senior Manager	Consulting FS	isabella.alloisio@pwc.com	+39 345 7619123
7	Lisa Chiarini	Senior Associate	Deals FS	lisa.chiarini@pwc.com	+39 347 0800571
8	Francesca Volturno	Senior Associate	Deals FS	francesca.f.volturno@pwc.com	+39 338 6088920

Environmental, social and corporate governance

Agosto 2021



Cosa significa ESG?



Cosa significa ESG?

ESG è l'acronimo di Environmental, Social & Governance

Come si usano i fattori ESG?

Utilizzare i **fattori ESG** significa utilizzare **fattori ambientali, sociali e di governance** ai fini della **valutazione di Clienti** (prevalentemente aziende) e **Paesi** dal punto di vista dello sviluppo della propria **Sostenibilità**.

Negli ultimi anni, domanda e offerta di prodotti sostenibili sono aumentate rapidamente

Tale tendenza è stata riscontrata sia da parte di **investitori istituzionali** che di **piccoli risparmiatori privati**. Ciò in quanto investire utilizzando i **criteri ESG** significa fare scelte **coerenti** non solo dal punto di vista del **rischio / rendimento** ma anche dei **propri valori e convinzioni morali**.

Quali sono i fattori ESG?



Environmental

«Il Cliente/Paese agisce nel rispetto degli obiettivi ambientali?»

- Mitigazione al cambiamento climatico
- Adattamento al cambiamento climatico
- Sostenibilità e protezione dell'acqua e delle risorse marine
- Transizione verso un'economia circolare
- Prevenzione e controllo dell'inquinamento
- Ristorazione degli ecosistemi

Social

«Ci sono «issue» di disuguaglianza nel lavoro, investimenti in capitale umano e comunità?»

- Condizioni di Lavoro
- Diritti Umani
- Salute e Sicurezza
- Diversità ed inclusione
- Moderna schiavitù

Governance

«Considerazioni sociali e ambientali sono include nel processo di decision-making?»

- Composizione del Board
- Competenze
- Politiche remunerative e di incentivazione
- Fiscalità
- Compliance e integrità

Il framework normativo

Overview e status

Reg	Ambito	Descrizione
UE	Divulgazione informativa a consumatori e investitori	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – Il regolamento UE 2019/2088 della Commissione europea sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari ha come scopo quello di aumentare e uniformare i requisiti di reporting dei processi di investimento Esg in capo ai partecipanti ai mercati finanziari sia a livello aziendale sia di prodotto, rafforzando la trasparenza necessaria all'intero mercato. Nello specifico, gli obblighi previsti dall'Sfdr sono differenziati con riguardo sia all'oggetto di riferimento dell'informativa sia alla modalità di fornitura.
	Non Financial Disclosure	Regolamento UE 2020/852 - Articolo 8 – Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario – Un pilastro del Regolamento, così come definito nell'art. 8, è rappresentato dagli obblighi di disclosure che impone di divulgare l'approccio all'integrazione dei criteri ESG. Per essere conformi alla nuova normativa, gli operatori dovranno adottare metodologie appropriate per integrare l'analisi dei parametri ESG nei processi di business e di gestione dei rischi, comunicandole alla clientela e al mercato, secondo regole standardizzate, fornendo indicazioni circa le performance ESG e gli obiettivi raggiunti. Call for Advice EBA del 01/03/21 per le banche – Introduzione del Green Asset Ratio (GAR) - L'EBA propone i KPI e la relativa metodologia per la disclosure delle istituzioni creditizie e delle società di investimento su come e in che misura le loro attività siano ambientalmente sostenibili in conformità con il Regolamento sulla tassonomia. Nella stessa sede è stata evidenziata l'importanza del Green Asset Ratio (GAR) come elemento chiave per capire come le Istituzioni stanno raggiungendo gli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi.
EBA	Pillar III – Informativa ESG	Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR - Gli standard tecnici di attuazione (ITS) sulle informative del terzo pilastro sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) propongono informative quantitative comparabili sulla transizione e sui rischi fisici legati ai cambiamenti climatici, comprese informazioni sulle esposizioni verso attività legate al carbonio e attività soggette e acuti eventi di cambiamento climatico. Includono anche informazioni quantitative sulle azioni di mitigazione degli enti a sostegno delle loro controparti nella transizione verso un'economia a emissioni zero.
	Management and supervision of ESG risks for credit institution and investment firms	Il documento: (i) evidenzia la rilevanza dei "rischi ESG" per il settore finanziario fornendone una definizione uniforme; (ii) definisce un elenco non esaustivo di indicatori e metriche quantitative e qualitative per valutare ed identificare i fattori ESG ed i rischi connessi, descrivendo i diversi strumenti e le metodologie; (iii) si sofferma sulla necessità che l'impatto dei rischi ESG si concretizzi sotto forma di rischi prudenziali esistenti; (iv) evidenzia l'importanza di includere tali rischi nella strategia e nei processi aziendali dell'ente.
	Classificazione e gestione prudenziale degli asset in ottica sostenibilità	Pubblicazione prevista nell'arco temporale 2022 – 2024.
	GL Loan Origination e Monitoring	Il documento fornisce raccomandazioni e best practice agli Istituti bancari in materia di concessione del credito con l'obiettivo di assicurare l'adozione di standard prudenziali e prevenire la generazione di nuovi crediti deteriorati, garantendo solidità e stabilità al sistema finanziario europeo. A tal fine, vengono introdotti standard rigorosi atti a migliorare le prassi, i modelli di governance, i processi e i meccanismi in materia di concessione attraverso requisiti informativi e driver per la valutazione del merito creditizio, la gestione e monitoraggio del rischio creditizio, il framework di controllo, la determinazione del pricing in ottica EVA, la valutazione delle garanzie.
BCE	GL Rischio Climatico e Ambientale	La Guida sui rischi climatici e ambientali illustra le aspettative della Banca centrale europea (BCE) riguardo a come le banche dovrebbero gestire in modo sicuro e prudente i rischi climatici e ambientali e comunicarli al pubblico in maniera trasparente. Più precisamente enuncia come le banche dovrebbero tenere conto dei rischi climatici e ambientali nella formulazione e attuazione della strategia aziendale, nonché nella governance e nella gestione dei rischi. Illustra inoltre come la BCE si aspetta che le banche accrescano la propria trasparenza e migliorino l'informativa sui rischi climatici e ambientali. La guida non ha natura giuridicamente vincolante.

Il framework normativo

Una agenda densa di innovazioni già programmate


5

Reg	Ambito	Status	Novità normative					oltre
			2021	2022	2023	2024	2025	
UE	Divulgazione informativa a consumatori e investitori	Da adeguare – Prima rendicontazione prevista nel 2022	2022 (2021)					
	Non Financial Disclosure	In vigore		Standard EFRAG Proposta nuova CSRD che prevede l'adozione graduale di standard comuni (standard EFRAG) a partire 2024 (2023)				
EBA		Da adeguare – Transition period fino a 06/24	Transition period per le controparti soggette alla NFRD 2022 (2021)	Transition period per le controparti NON soggette alla NFRD	Full disclosure			
	Pillar III – Informativa ESG	Da adeguare – documento in consultazione 06/21	Transition period scope 3 emission 2023 (2022) per large institution Transition period per controparti NON soggette a obblighi NFRD 2023 (2022) per large institution	Full disclosure				
	Management and supervision of ESG risks for credit institution and investment firms	Discussion Paper – Report finale 06/21	06/21 EBA Report finale	TBD				
	Classificazione e gestione prudenziale degli asset in ottica sostenibilità	Prossima pubblicazione (22/24)		Discussion paper	Adozione dei requisiti			
	GL Loan Origination e Monitoring	In vigore		Nuovi affidi				
				Operazioni su stock				
			Adempimenti relative al monitoraggio					
BCE	GL Rischio Climatico e Ambientale	In vigore Significant Institution	03.2022 Stress test (Significant)	06.2023 Integrazione rischi climatici nello score SREP				

Non previste / già pianificate novità normative




Linee Guida BCE - Rischi climatici e ambientali



Nell'ambito del framework normativo ESG, BCE ha definito le aspettative sui rischi climatici e ambientali delineando una roadmap di attività che porterà all'integrazione del processo SREP.

Aspettative in merito ai rischi climatici e ambientali


- Il Supervisor descrive nell'ambito della «Guida sui rischi climatici e ambientali, le **aspettative** in merito alla **modalità di individuazione, gestione e monitoraggio** di tali rischi in ottica ESG
- Le aspettative ricoprono trasversalmente tutti le aree della banca, dalla **pianificazione strategica** al **framework** di controllo e monitoraggio dei rischi
- L'integrazione dei rischi **climatici-ambientali** è prevista nei modelli **imprenditoriali** e nella strategia di business nonché nel modello di **governance** e di **risk appetite**
- Inoltre, specifiche **aspettative** sono previste nell'ambito dell'**integrazione** del **Risk Management framework**, del reporting (anche non finanziario) e della **disclosure** al mercato



Entro **maggio 2021** il Supervisor ha richiesto alle **banche SSM** la definizione di un **Action Plan** che comprenda **iniziative di breve e di medio-lungo termine** che dovranno essere messe a terra per **identificare, gestire e monitorare i rischi climatici-ambientali**.

Guida sui rischi climatici e ambientali

Versione finale 27 Novembre 2020



Indice

1. Introduzione
2. Ambito e applicazione
3. Rischi climatici e ambientali
4. Aspettative di vigilanza relative ai modelli imprenditoriali e alla strategia aziendale
5. Aspettative di vigilanza relative alla governance e alla propensione al rischio
6. Aspettative di vigilanza relative alla gestione dei rischi
7. Aspettative di vigilanza relative all'informativa

~ 13 aspettative di vigilanza

Contesto aziendale
Strategia aziendale

Organo di amministrazione
Propensione al rischio
Struttura organizzativa
Reportistica

Sistema di gestione dei rischi
Gestione del rischio di credito
Gestione del rischio operativo
Gestione del rischio di mercato
Analisi di scenario e prove di stress
Gestione del rischio di liquidità

Politiche e procedure in materia di
informativa
Contenuto dell'informativa in materia di
rischi climatici e ambientali



La Guida della BCE mira a descrivere la propria visione in merito a una gestione e un'informativa solide, efficaci e complete per i rischi climatici e ambientali nell'ambito della normativa vigente.

Esempi di fattori di rischio climatici e ambientali

Tavola Linee Guida BCE

Rischi interessati	Fisici		Di transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi meteorologici estremi • Condizioni meteorologiche croniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Stress idrico • Scarsità di risorse • Perdita di biodiversità • Inquinamento • Altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche e regolamentazione • Tecnologia • Fiducia dei mercati 	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche e regolamentazione • Tecnologia • Fiducia dei mercati
Rischi di credito	Le stime della probabilità di default (PD) e della perdita in caso di default (loss given default, LGD) delle esposizioni verso settori o aree geografiche vulnerabili ai rischi fisici possono risentire, ad esempio, delle minori valutazioni delle garanzie reali nei portafogli immobiliari per effetto di un rischio di inondazioni più elevato.		Gli standard di efficienza energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore redditività, con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei valori delle garanzie reali.	
Rischi di mercato	Gravi eventi fisici potrebbero determinare variazioni delle aspettative dei mercati e tradursi in un'improvvisa rivalutazione del rischio, maggiori volatilità e perdite per i valori delle attività in alcuni mercati.		I fattori di rischio di transizione potrebbero generare l'improvvisa ridefinizione del prezzo di titoli e derivati, ad esempio per i prodotti connessi ai settori interessati da attività non recuperabili.	
Rischi operativi	L'operatività della banca potrebbe subire interruzioni a causa di danni materiali a immobili, filiali e centri di elaborazione dati a seguito di eventi meteorologici estremi.		L'evoluzione della sensibilità dei consumatori riguardo ai temi climatici può indurre rischi reputazionali e di responsabilità legale per la banca a causa di scandali provocati dal finanziamento di attività controverse dal punto di vista ambientale.	
Altre tipologie di rischio (liquidità, modello imprenditoriale)	L'impatto sul rischio di liquidità può concretizzarsi nel caso in cui la clientela ritiri fondi dai propri conti per finanziare la riparazione dei danni.		I fattori di rischio di transizione possono influire sulla sostenibilità economica di alcuni rami di attività e provocare un rischio strategico per determinati modelli imprenditoriali in mancanza della necessaria opera di adeguamento o diversificazione. L'improvvisa ridefinizione del prezzo dei titoli, causata ad esempio da attività non recuperabili, potrebbe ridurre il valore delle attività liquide di qualità elevata della banca, influenzando negativamente sulle riserve di liquidità.	

Guida sui rischi climatici e ambientali

10

Riepilogo degli aggiornamenti più importanti e degli argomenti chiave rispetto alla versione bozza (1/2)

Capitolo	Modifiche rispetto alla versione bozza	Argomenti chiave
Contesto e strategia aziendale	<ol style="list-style-type: none">1. La BCE chiarisce che ci si aspetta che le istituzioni adottino approcci granulari per mappare gli impatti del rischio, comprese le differenze “within-sector” e gli effetti sulla catena di approvvigionamento.2. Per l'analisi del rischio e l'integrazione nella strategia, il termine “materialità” è stato rimosso – richiedendo una considerazione olistica dei rischi CR&E nel processo strategico, incluso il collegamento con la strategia di lending e di trading e utilizzando l'analisi di scenario e i risultati degli stress test per informare circa le decisioni e la definizione degli obiettivi.	<p>➤ <i>I rischi CR&E devono essere affrontati dall'organo di gestione come parte della strategia aziendale</i></p> <p><i>I rischi CR&E richiedono prospettive diverse nella definizione della strategia: a breve, medio e lungo termine</i></p> <p><i>L'analisi dello scenario e gli stress test sono fattori chiave per informare le decisioni strategiche</i></p>
Organo di gestione	<ol style="list-style-type: none">3. La nuova aspettativa sottolinea che l'organo di gestione dovrebbe considerare le conoscenze, le capacità e l'esperienza dei suoi membri nell'area del rischio CR&E, che sono la responsabilità ultima dell'organo di gestione.4. Chiarimento del CR&E che fa parte dell'inventario dei rischi e della tassonomia dei rischi/RAS incl. aspettativa sugli enti di “gestire efficacemente” i rischi CR&E.5. La BCE chiede una "cultura del rischio climatico", introduce il termine "rischi di conformità" (responsabilità, contenzioso e/o rischio reputazionale) e sostiene che la funzione di audit interno dovrebbe valutare la capacità degli enti di gestire i rischi CR&E.6. Nessuna modifica sostanziale alla versione bozza.	<p>➤ <i>Crescita delle conoscenze competenze ed esperienza richieste a partire dall'organo di gestione</i></p> <p><i>I rischi CR&E si riflettono nell'inventario dei rischi e nella propensione al rischio - per consentire una gestione efficace</i></p> <p><i>La cultura del rischio, gli atteggiamenti e i comportamenti devono considerare l'impatto dei rischi CR&E</i></p>

Guida sui rischi climatici e ambientali

11

Riepilogo degli aggiornamenti più importanti e degli argomenti chiave rispetto alla versione bozza (2/2)

Capitolo	Modifiche rispetto alla versione bozza	Argomenti chiave
Gestione dei rischi	<ul style="list-style-type: none">7. Analisi di CR&E oltre gli attuali tipi di rischio materiale (incluse le concentrazioni) per tutte le aree di business a breve, medio e lungo termine in vari scenari e prove di stress, in cui la non materialità è esplicitamente giustificata e documentata.8. La BCE ha chiarito che l'analisi dei rischi CR&E e della concentrazione dovrebbe considerare anche l'analisi single name, oltre all'analisi settoriale e geografica, con la gestione attraverso la fissazione di limiti o strategie di riduzione dell'indebitamento e incentivando i clienti a mitigare i rischi CR&E (inclusendo il costo marginale specifico di finanziamento di strumenti di rifinanziamento sostenibile (vedi 12))9. Valutazione dei rischi alla luce dell'impatto finanziario negativo derivante da futuri danni reputazionali, responsabilità e/o contenziosi incl. misure di monitoraggio dei rischi CR&E e dei relativi comportamenti della controparte che possono avere un impatto sui rischi reputazionali della banca.10. Collegamento esplicito alle prospettive normative ed economiche ICAAP per affrontare i rischi CR&E in modo lungimirante.11. La BCE ribadisce che si aspetta che le istituzioni incorporino in modo olistico CR&E nei loro framework di stress test.12. Le banche dovrebbero tenere conto del rischio di attività non recuperabili a causa dei rischi CR&E nell'ILAAP e collegare la strategia aziendale con l'allocazione delle risorse di liquidità.	<p>CR&E deve essere valutata per la materialità in tutte le aree di business e gli orizzonti temporali</p> <p>Per i rischi non materiali, è richiesta la giustificazione e la documentazione per tale valutazione</p> <p>I rischi di conformità, inclusi i rischi di responsabilità, contenzioso e reputazionale, devono essere valutati come risultato dei rischi CR&E</p> <p>Integrazione olistica di CR&E nei framework di stress test</p> <p>I prezzi di trasferimento dei fondi e il costo interno della liquidità tengono conto del fattore di sostenibilità e vengono utilizzati per incentivare le azioni di mitigazione CR&E dei clienti</p>
Informativa	<ul style="list-style-type: none">13. I requisiti di trasparenza per l'informazione adeguata e significativa degli stakeholder esterni sono stati integrati in termini di livello di dettaglio per quanto riguarda le modalità di calcolo e le assunzioni sottostanti nonché i rischi derivanti da controversie relative a prodotti e attività da comunicare	<p>Elevato livello di dettaglio per quanto riguarda i metodi di calcolo, ipotesi sottostanti incl. rischi di correlazione da segnalare</p>

Aspettativa 1

Ci si attende che gli enti comprendano l'impatto dei rischi climatici e ambientali per il contesto in cui operano nel breve, medio e lungo periodo, in modo da poter assumere decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale.



KEY POINTS

- Si sottolinea l'importanza del **contesto in cui l'ente opera** come **fonte essenziale di informazioni** per la valutazione dei rischi e degli sviluppi e la **necessità** di **documentare** i **fattori rilevanti** aventi un impatto sul **contesto stesso**.
- I **rischi climatici e ambientali** possono avere ripercussioni in ciascuno dei fattori di seguito riportati.

Fattori rilevanti per il
contesto aziendale

Variabili
economiche

Tendenze
geopolitiche

Sviluppi
Socio/Demografici

Tecnologia


Politiche &
Regolamentazione

Panorama
concorrenziale

Rischi climatici
& ambientali

+
Orizzonte
temporale

Assumere decisioni informate nella definizione della
strategia aziendale nel breve, medio e lungo termine

- Per questa ragione gli enti dovrebbero adottare un **approccio granulare** nella **mappatura** degli effetti esposti in relazione ai prodotti e servizi con cui operano o valutano di operare.
- Poiché la **risposta strategica** degli enti al mutare del contesto aziendale, per effetto dei rischi climatici e ambientali, avrà un **impatto sulla resilienza** del **modello imprenditoriale** nel corso del tempo, l'**orizzonte temporale** (focus  slide successiva) è una dimensione da tenere in considerazione.

Strategia aziendale

Aspettativa 2

Nella definizione e attuazione della strategia aziendale, ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali aventi un impatto per il contesto in cui operano a breve, medio o lungo termine.



KEY POINTS

- La **strategia aziendale** è lo **strumento principale attraverso cui gli enti**, dato il contesto di riferimento e tenendo conto della propria propensione al rischio, **operano** al fine di generare rendimenti accettabili, in linea con i propri interessi finanziari.
- Gli enti dovrebbero ricorrere a **stress test** e **analisi di scenario**, al fine di determinare l'**impatto** dei rischi climatici e ambientali sulla strategia aziendale, sulla base delle vulnerabilità e carenze emerse, anche avvalendosi della **consulenza di esperti**, e modulando le analisi su **orizzonti di tempo diversi**:

Breve-medio
termine

3-5 ANNI

Dovrebbero includere **un'analisi dei rischi climatici e ambientali** a cui sono esposti gli enti **nell'orizzonte di pianificazione aziendale corrente**.

Lungo
termine

5< ANNI

Oltre il consueto orizzonte temporale e quindi **in linea con le tempistiche degli impegni delle politiche pubbliche** per una **transizione a un'economia più sostenibile**, andrebbero condotte analisi incentrate sulla **resilienza** del modello imprenditoriale corrente a fronte di una serie di **scenari futuri** plausibili rilevanti per la stima dei rischi climatici e ambientali.

- L'esito di tali analisi si dovrebbe riflettersi nella **definizione** e nel **monitoraggio** di indicatori fondamentali di prestazione (key performance indicator, **KPI**) che si trasmettano a cascata ai singoli rami di attività e portafogli.
- Inoltre, qualsiasi **decisione strategica** connessa a fattori climatici e ambientali dovrebbe **essere integrata** nelle **politiche** degli enti, ad esempio nelle politiche creditizie per settore e per prodotto.

Organo di amministrazione

Aspettativa 3

L'organo di amministrazione dovrebbe tenere conto dei rischi climatici e ambientali nell'elaborazione della strategia aziendale complessiva dell'ente, dei suoi obiettivi di business e del sistema di gestione dei rischi e condurre una supervisione efficace sui rischi climatici e ambientali.



KEY POINTS

Come definito negli Orientamenti dell'EBA*, le **responsabilità dell'organo di amministrazione** dovrebbero includere la definizione, l'approvazione e la sorveglianza:

- dell'attuazione della strategia aziendale complessiva e delle politiche chiave
- della strategia complessiva in materia di rischi
- di una governance interna adeguata e
- di un quadro di controllo interno

Dato l'**impatto dei rischi climatici e ambientali** su questi aspetti, l'organo di amministrazione riveste un **ruolo fondamentale** sia nella sua **funzione di gestione** sia nella sua **funzione di supervisione strategica**.

In quest'ottica, l'organo di amministrazione dovrebbe:



assegnare **ruoli e competenze** ai propri membri e/o ai comitati endoconsiliari in relazione ai rischi climatici e ambientali, tenendo conto delle **competenze** e dell'**esperienza** dei propri membri in materia;



tenerne conto in maniera adeguata nella **strategia aziendale complessiva** e nel **sistema di gestione dei rischi**;



condurre una **supervisione** efficace sulle esposizioni e sulla risposta dell'ente ai rischi climatici e ambientali.

Aspettativa 4

Ci si attende che gli enti includano esplicitamente i rischi climatici e ambientali nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio.



KEY POINTS

RAF

In linea con l'orizzonte di pianificazione strategica, gli enti dovrebbero disporre di un **quadro di riferimento** per la determinazione della **propensione al rischio** (risk appetite framework, **RAF**), sottoposto a **regolare riesame**, che tenga conto di tutti i **rischi rilevanti** a cui sono esposti in **un'ottica prospettica**.



L'**integrazione** dei **rischi climatici e ambientali** nel **RAF** **accresce** la **resilienza** degli **enti** in relazione ad essi e migliora la loro capacità di gestirli (es. definizione di massimali di credito per settori e aree geografiche altamente esposti).



La **descrizione** di tali rischi dovrebbe essere presente nell' **inventario dei rischi** alla base della **dichiarazione sulla propensione al rischio**.



Gli enti dovrebbero sviluppare **indicatori fondamentali di rischio** appropriati e **fissare limiti** adeguati per la loro gestione efficace in linea con i propri **processi** di regolare **monitoraggio** e di segnalazione. In caso di **violazioni** ai limiti fissati dovrebbe essere disposto **un processo preciso** per la loro **segnalazione** e **gestione** a un livello gerarchico più elevato con un'apposita procedura di follow-up (**Processo di Escalation**).



La BCE si attende che gli enti monitorino e comunichino le proprie **esposizioni ai rischi** e che assegnino **metriche quantitative** a tali rischi, prendendo atto del fatto che definizioni e tassonomie comuni siano ancora **in fase di lavorazione**. In tale fase intermedia gli enti possono usare dichiarazioni qualitative.



Infine, politiche interne e prassi di remunerazione dovrebbero **stimolare comportamenti coerenti** con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale.

Gli enti dovrebbero affidare le competenze per la gestione dei rischi climatici e ambientali all'interno della struttura organizzativa applicando il modello basato sulle tre linee di difesa.



KEY POINTS



Gli enti dovrebbero disporre di un **processo decisionale** chiaro, trasparente e documentato e di una **chiara attribuzione** delle **competenze** e dei **poteri** nell'ambito del proprio **sistema dei controlli interni**, compresi rami di attività, unità interne e funzioni di controllo interno che promuovano l'assunzione di **decisioni informate** da parte dell'organo di amministrazione.



Le **competenze** in relazione ai rischi climatici e ambientali, dovrebbero essere **attribuite esplicitamente** e **debitamente documentate** nelle rispettive politiche, procedure e controlli.



Le funzioni coinvolte nella gestione dei rischi climatici e ambientali dovrebbero disporre di **risorse umane e finanziarie adeguate** e dovrebbero definire le competenze e le mansioni della funzione di gestione dei rischi per quanto concerne l'individuazione, la valutazione, la misurazione, il monitoraggio e la reportistica dei rischi climatici e ambientali.



Gli enti dovrebbero definire le **competenze** e le **mansioni** della **funzione di conformità**, assicurando che i rischi di conformità derivanti dai rischi climatici e ambientali siano presi in debita considerazione ed efficacemente integrati in tutti i processi rilevanti.



La **funzione di revisione interna** dovrebbe valutare la misura in cui l'ente è **preparato a gestire i rischi climatici e ambientali**.

Reportistica

Aspettativa 6

Ai fini della reportistica interna, i dati sui rischi aggregati segnalati dagli enti dovrebbero rifletterne le esposizioni ai rischi climatici e ambientali, in modo da consentire all'organo di amministrazione e ai comitati endoconsiliari pertinenti di assumere decisioni informate.



KEY POINTS



Gli Orientamenti dell'EBA* definiscono come gli enti dovrebbero istituire **meccanismi** per assicurare una **reportistica regolare** e **trasparente** affinché l'organo di amministrazione, il suo comitato per il rischio, se in essere, e tutte le unità pertinenti ricevano comunicazioni tempestive, precise, sintetiche, chiare e sostanziali e possano condividere le informazioni rilevanti in materia di individuazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi.



L'approccio alla governance dei dati per i rischi climatici e ambientali dovrebbe essere **olistico**: andrebbero istituiti meccanismi per assicurare una reportistica regolare e trasparente, che consentano comunicazioni tempestive, precise, sintetiche, comprensibili e sostanziali e di conseguenza la condivisione di informazioni pertinenti circa l'individuazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi.



Data la peculiarità, gli enti dovrebbero considerare di **adeguare i propri sistemi informatici** al fine di **raccogliere** e **aggregare** in modo sistematico i dati necessari per la valutazione dell'esposizione a tali rischi.




La **produzione tempestiva di dati aggregati** e aggiornati in merito ai rischi climatici e ambientali dovrebbe quindi permettere una più facile produzione di **reportistica interna** che evidenzi l'impatto dei rischi climatici e ambientali sul modello imprenditoriale, sulla strategia aziendale e sul profilo di rischio degli enti.

Ci si attende che gli enti integrino i rischi climatici e ambientali quali fattori determinanti per le categorie di rischio esistenti all'interno dei sistemi di gestione dei rischi, ai fini della loro gestione, del loro monitoraggio e della loro mitigazione su un orizzonte temporale sufficientemente lungo nonché in vista del regolare riesame dei relativi presidi. Gli enti dovrebbero individuare e quantificare tali rischi nel quadro del proprio processo complessivo finalizzato ad assicurare l'adequatezza patrimoniale.



KEY POINTS

- Gli enti dovrebbero considerare **tutti i rischi** (in bilancio e fuori bilancio, finanziari e non finanziari, rischi difficilmente quantificabili o per i quali non sono disponibili dati rilevanti).



- Gli enti dovrebbero inoltre valutare in che modo i rischi climatici e ambientali costituiscono **fattori determinanti per le diverse aree di rischio** a cui sono o potrebbero essere esposti (liquidità, credito, operativi, mercato, etc), nel **breve, medio e lungo periodo**.

- In ultima istanza, nel contesto delle loro revisioni periodiche, gli enti dovrebbero **valutare l'adequatezza** degli strumenti di cui dispongono per l'individuazione, la misurazione e l'attenuazione dei rischi climatici e ambientali.

Aspettativa 8

Nella gestione del rischio di credito, ci si attende che gli enti tengano conto dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi pertinenti del processo di concessione e che ne effettuino il monitoraggio all'interno dei propri portafogli.



KEY POINTS



L'aspettativa richiede che gli enti adottino un **approccio olistico di governance**, tenendo conto dei rischi associati ai fattori climatici e ambientali nelle proprie politiche e procedure in materia di rischio di credito.



Gli enti dovrebbero **maturare un giudizio** riguardo al modo in cui i rischi climatici e ambientali incidono sul rischio di default di un debitore e dovrebbero **definire rating** o indicatori generali di rischio opportuni per le proprie controparti che tengano conto dei rischi climatici e ambientali.



Ci si attende inoltre che gli enti considerino i rischi climatici e ambientali nella valutazione delle **garanzie reali** (es. ipoteca).



Gli enti dovrebbero monitorare la **suscettibilità delle concentrazioni geografiche e settoriali** a rischi di tipo climatico e ambientale. Analogamente, potrebbero misurare le concentrazioni di attività finanziarie con determinate caratteristiche suscettibili di divenire oggetto plausibile di politiche di transizione (es. stop alla vendita di macchine a diesel e benzina in area EU dal 2035).




I **sistemi di determinazione del prezzo dei crediti** adottati dagli enti dovrebbero rifletterne la propensione al rischio di credito e la strategia aziendale per quanto concerne i rischi climatici e ambientali. La determinazione del prezzo dei crediti da parte degli enti dovrebbe riflettere le differenze negli oneri connessi ai rischi climatici e ambientali (es. Plastic tax).

Linee Guida EBA - LOM



I requisiti delle Linee Guida si applicano dal 30 giugno 2021 per i nuovi crediti, ma esistono alcune disposizioni transitorie relative alle esposizioni in essere



Le **disposizioni transitorie** offrono agli istituti **tempo e flessibilità**. Inoltre, l'EBA sottolinea che l'attività creditizia richiede una **gestione dei rischi adeguata ed efficace** da parte dei destinatari delle disposizioni.

Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti

Come impattano i fattori ESG

22

La cultura del rischio di credito	Paragrafo # 27	La cultura del rischio di credito dovrebbe comprendere l'adozione di un'adeguata «linea dall'alto» e assicurare che il credito sia concesso ai clienti che, al meglio delle conoscenze dell'ente al momento della concessione del credito, saranno in grado di soddisfare i termini e le condizioni del contratto di credito, e che sia assistito, se del caso, da garanzie reali sufficienti e adeguate, anche considerando l'impatto sulla posizione patrimoniale e sulla redditività e sostenibilità dell'ente, nonché i relativi fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) .
Propensione al rischio di credito	Paragrafo # 56	Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito , adottando un approccio olistico.
Fattori ambientali, sociali e di governance	Paragrafo # 57	Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari , e in particolare del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative. I rischi del cambiamento climatico per le performance finanziarie dei clienti possono materializzarsi principalmente sotto forma di rischi fisici , come quelli che derivano dagli effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al cambiamento climatico stesso, o i rischi di transizione , ad esempio quelli che derivano dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Inoltre, possono verificarsi altri rischi, quali cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori e rischi legali , che potrebbero influire sull'andamento delle attività sottostanti.
Prestiti a microimprese e piccole imprese	Paragrafo # 126	Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG , in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio.
	Paragrafo # 127	Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-) settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un'analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente.
Prestiti alle medie e grandi imprese	Paragrafo # 146	Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione , come specificate dal cliente.
	Paragrafo # 149	Al fine di identificare i clienti che sono esposti, direttamente o indirettamente, a maggiori rischi associati ai fattori ESG, gli enti dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare heat maps che evidenzino, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli (sotto-)settori economici in un grafico o su un sistema di misura. Per i prestiti o i clienti associati a un rischio ESG più elevato, è necessaria un'analisi più approfondita del modello di business effettivo del cliente, compresa una revisione delle emissioni di gas a effetto serra attuali e previste, del contesto di mercato, dei requisiti di vigilanza ESG per le società in esame e del probabile impatto della regolamentazione ESG sulla posizione finanziaria del cliente.
Decisione sul credito e contratto di prestito	Paragrafo # 196	La decisione sul credito dovrebbe essere chiara e ben documentata e includere tutte le condizioni e le precondizioni, comprese quelle volte ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del merito creditizio, come i rischi associati ai fattori ESG, per il contratto di prestito e il relativo esborso.
Valutazione dei beni	Paragrafo # 208	Se del caso, gli enti dovrebbero tenere conto dei fattori ESG che influenzano il valore della garanzia reale , ad esempio l'efficienza energetica degli edifici.

Aspettativa 9

Gli enti dovrebbero considerare il possibile impatto avverso di eventi climatici e ambientali sulla continuità operativa nonché la misura in cui la natura delle attività svolte possa accrescere i rischi reputazionali e/o di responsabilità legale.



KEY POINTS



Ci si attende che gli enti valutino **l'impatto dei rischi fisici sulla propria operatività** in senso generale. L'area geografica in cui opera un ente può renderlo più suscettibile a rischi fisici (es. eventi climatici estremi). Si invitano gli enti a valutare se questi potrebbero **influenzare la loro capacità di effettuare operazioni o prestare servizi**, ovvero comportare responsabilità legale per danni a terzi (valutare stipulazione di apposita assicurazione). Nel valutare le proprie funzioni essenziali o importanti, ci si attende che gli enti tengano conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'erogazione di tali servizi.



Gli enti dovrebbero valutare in quale misura la natura delle attività in cui sono coinvolti accresca il rischio di un impatto finanziario negativo derivante da un futuro danno reputazionale, responsabilità legale e/o contenzioso. Gli enti dovrebbero anche considerare di valutare la **conformità dei propri prodotti di investimento alle migliori prassi internazionali o a livello di UE**, fra cui ad esempio lo standard UE per le obbligazioni verdi (Green Bond Standard).

Aspettativa 10

Ci si attende che gli enti monitorino, nel continuo, gli effetti dei fattori climatici e ambientali sulle proprie posizioni correnti esposte al rischio di mercato nonché sugli investimenti futuri ed elaborino prove di stress che tengano conto dei rischi climatici e ambientali.



KEY POINTS



I rischi climatici e ambientali potrebbero determinare un **riorientamento della domanda e dell'offerta di strumenti** (ad esempio titoli o derivati), prodotti e servizi finanziari, con conseguenti ripercussioni sul loro valore.



Valutare i rischi derivanti dal debito, dal capitale di rischio e dagli strumenti finanziari connessi al capitale di rischio detenuti nel portafoglio di negoziazione regolamentare, nonché le posizioni in valuta estera e/o eventuali commodity futures. La valutazione dovrebbe tener conto del:

Rischio di differenziale creditizio

Valutare la rilevanza del differenziale creditizio tra tutte le determinanti del rischio di mercato complessivo

Rischio determinato da esposizioni in strumenti di capitale

Monitorare il valore delle esposizioni al fine di appurare se le stesse abbiano risentito di una mutata percezione della rischiosità dell'emittente (in particolare a seguito di rischi climatici e ambientali)

Aspettativa 11

Gli enti che presentano rischi climatici e ambientali rilevanti dovrebbero valutare l'adeguatezza delle proprie prove di stress nella prospettiva di integrare tali rischi negli scenari di base e avversi.



KEY POINTS

Gli enti dovrebbero svolgere un esame mirato e approfondito delle proprie vulnerabilità mediante **prove di stress**. Nello svolgimento dell'analisi di scenario e delle prove di stress in relazione ai rischi climatici e ambientali si dovrebbe **tenere conto almeno dei seguenti aspetti**:



come l'ente potrebbe risentire del **rischio fisico** e del **rischio di transizione** 🔍;



come i rischi climatici e ambientali **potrebbero evolvere** nell'ambito di vari scenari, tenendo presente che tali rischi potrebbero non trovare pieno riscontro nei dati storici;



come i rischi climatici e ambientali si potrebbero **concretizzare a breve, medio e lungo termine** a seconda degli scenari considerati.

Il **rischio fisico** indica l'impatto finanziario dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima, nonché del degrado ambientale (es. inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo, stress idrico).

Il **rischio di transizione** indica la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale.


Aspettativa 12

Ci si attende che gli enti valutino se rischi climatici e ambientali rilevanti possano determinare deflussi di cassa netti o intaccare le riserve di liquidità e che, in tale evenienza, tengano conto di questi fattori nel quadro della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione delle riserve di liquidità.



KEY POINTS

Gli enti devono essere dotati di **strategie, politiche, processi e sistemi solidi**



per **identificare, misurare, gestire e monitorare** il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, al fine di assicurare che mantengano riserve di liquidità di livello adeguato.



- Per assicurare una solida gestione del rischio di liquidità, gli enti dovrebbero **prendere in considerazione** gli **effetti, diretti o indiretti, dei rischi climatici e ambientali sulla propria posizione di liquidità**. Ci si attende pertanto che valutino se tali rischi potrebbero avere un impatto rilevante sui deflussi di cassa netti o sulle riserve di liquidità. Se si ritenesse che questo sia effettivamente il caso, gli enti ne dovrebbero tenere conto ai fini della gestione del rischio di liquidità e della calibrazione delle relative riserve.
- Gli enti dovrebbero inoltre collegare la propria strategia aziendale alla **ripartizione delle risorse di liquidità**.

Aspettativa 13

Ai fini delle informative regolamentari, gli enti dovrebbero pubblicare informazioni significative e metriche fondamentali sui rischi climatici e ambientali che ritengono rilevanti, tenendo debitamente conto degli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario «Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima».



KEY POINTS

L'informativa dovrebbe riguardare **cinque ambiti fondamentali**:

Gli enti dovrebbero **rendere pubbliche** le proprie **emissioni finanziate di GES** (Gas Effetti Serra) a livello dell'intero gruppo. L'informativa dovrebbe includere le seguenti informazioni:

- l'ammontare ovvero la quota di attività associate al carbonio in ciascun portafoglio,
- la media ponderata dell'intensità di carbonio di ciascun portafoglio,
- il volume delle esposizioni per settore della controparte e la migliore stima prospettica nell'orizzonte di pianificazione;
- le esposizioni al rischio di credito e i volumi di garanzie reali per area geografica, indicando quali fra tali aree geografiche siano esposti a elevato rischio fisico.

Gli enti dovrebbero **rendere pubblici i KPI e i KRI utilizzati** ai fini della definizione della strategia e della gestione dei rischi, nonché la propria prestazione corrente rispetto a tali metriche.

Politiche & Due diligence

Modello imprenditoriale

Indicatori fondamentali di performance (KPI)

Risultato delle politiche

Rischi e relativa gestione


5



Guida sui rischi climatici e ambientali

28

Si applica dalla data di pubblicazione e le banche si aspettano diverse iterazioni di supervisione nei prossimi due anni



Framework e nuovi sviluppi normativi



Rapida evoluzione del Framework normativo

30

ESG Agenda



Accordo di Parigi:

Obiettivo di limitare l'aumento della temperatura mondiale media sotto i 2°C, o 1.5°C, rispetto ai livelli pre-industriali



Agenda 2030 – SDGs:

I 17 goals (Sustainable Development Goals) indirizzano le strategie per i governi nazionali, mirando ad assicurare il nostro pianeta e l'economia sostenibile

Quadro normativo di riferimento a livello Europeo



EU Action Plan Financing Sustainable Growth

- Orientare i flussi finanziari verso un'economia sostenibile
- Integrare gli aspetti ESG nel risk management
- Promuovere trasparenza e management di lungo termine

EU Green Deal:

Strategia UE sulla finanza sostenibile ed una road-map per il lavoro futuro attraverso il sistema finanziario.

Obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050



Sustainable Finance EU Regulation

- **Reg. 2019/2088** relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
- **Reg. 2020/852** relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
- **Reg. 2019/2089** che riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento
- **6 atti delegati** sulla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sul governo e controllo dei prodotti
- **Atto delegato** adottato dalla CE che integra l'art. 8 del **Reg. 2020/852**
- **EU Standard for Green Bond**: proposta per un Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per una norma europea per le obbligazioni verdi



Quadro di riferimento a livello internazionale

- **United Nations' Principles for Responsible Investment (UNPRI)** mirano a sostenere i firmatari – (I) proprietari asset/ investitori istituzionali, (II) gestori investimenti (III) fornitori di servizi - a incorporare i fattori ESG nelle decisioni di investimento e di proprietà
- **Principi per un'attività bancaria responsabile dell'Iniziativa finanziaria United Nations' Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)** mirano ad allineare la strategia commerciale delle banche con gli obiettivi SDGs e Accordo di Parigi
- **Global Reporting Initiative del Global Sustainability Standards Board (GRI-GSSB)** ha lo scopo di aiutare le organizzazioni a comprendere, gestire e comunicare meglio il loro impatto sulle questioni relative alla sostenibilità
- **Equator Principles**, adottati dalle istituzioni dei mercati finanziari, forniscono un quadro di riferimento comune per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali e sociali oggetto di finanziamento
- **Natural Capital Protocol + Supplement (Finance)** fornisce un quadro standardizzato per le organizzazioni per identificare, misurare e valutare i propri impatti e dipendenze dal capitale naturale

EBA & ECB Guidelines and Expectations

EBA Action Plan, Dic. 2019

pietra miliare per i mandati normativi dell'EBA relativi alla finanza sostenibile

EBA Staff Paper Series, Gen. 2019

delineano le pratiche del mercato in materia di finanza sostenibile

EBA GL/2020/06, Mag. 2020

Report Finale linee guida erogazione e monitoraggio dei prestiti

EBA/DP/2020/03, Ott. 2020

Discussion Paper su gestione e supervisione rischi ESG per istituti di credito e imprese di investimento



ECB Guide on climate-related and environmental risks, Nov. 2020


Aspettative di vigilanza relative alla gestione del rischio e alla divulgazione



Carta degli Investimenti Sostenibili di Banca d'Italia, Lug. 2021 tramite cui Banca d'Italia definisce la propria visione della finanza sostenibile

Timeline normativa

31



Contesto di riferimento (1/2)

Pacchetto EU sulla finanza sostenibile (aprile 2021)



- ❖ Uno degli obiettivi dell'**Action Plan** della CE sulla finanza sostenibile è quello di riorientare gli investimenti verso l'obiettivo di una crescita economica sostenibile e inclusiva. Un ruolo centrale è rivestito dai **soggetti che prestano servizi di investimento** e hanno, quindi, il ruolo di **guidare le scelte di investimento della clientela**, e altresì assicurare che esse siano compatibili con le caratteristiche e il profilo dei medesimi
- La CE ha pubblicato, in data **21 aprile 2021**, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato un pacchetto di misure in materia di finanza sostenibile e tassonomia UE volte a indirizzare i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l'UE. Il pacchetto include:
 - **Atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE** che definisce la prima serie di criteri di vaglio tecnico intesi a definire le attività che contribuiscono in modo sostanziale a due degli obiettivi ambientali previsti dal "*Regolamento sulla tassonomia delle attività sostenibili*" (Regolamento (UE) 2020/852) ossia **adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei cambiamenti climatici**
 - **Proposta di Direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità** delle imprese finanziarie che rivede e rafforza le norme vigenti introdotte dalla "*Direttiva sulla disclosure non finanziaria*" (Direttiva 2014/95/UE) con l'obiettivo di armonizzare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili
 - **Sei atti delegati sulla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sul governo e controllo dei prodotti**, volti a garantire che le imprese finanziarie includano gli aspetti legati alla sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti

Contesto di riferimento (2/2)

European Green Bond Standard e Atto delegato Art. 8 Regolamento Tassonomia



- La nuova **strategia per la finanza sostenibile** definisce le iniziative a livello europeo per affrontare le sfide ambientali, aumentando gli investimenti, e l'inclusione delle PMI, nella transizione dell'UE verso un'economia sostenibile. In data **6 luglio 2021**, la Commissione Europea:
 - sulla base dell'**art. 8 del Regolamento Tassonomia**, ha adottato un atto delegato relativo alle informazioni che le società finanziarie e non finanziarie sono tenute a comunicare sulla sostenibilità delle loro attività
 - ha proposto un **regolamento** su una **norma europea per le obbligazioni verdi (EUGBS, European Green Bond Standard)**, che introdurrà uno standard rigoroso, a cui aderire **volontariamente**, per l'emissione di obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili

Atto delegato art. 8 Regolamento Tassonomia

- Impone agli istituti finanziari, **gestori di attivi**, imprese di investimento e società di assicurazione/riassicurazione di fornire agli investitori **informazioni sulle prestazioni ambientali dei loro attivi e delle loro attività economiche**
- Specifica **contenuto, metodologia e presentazione delle informazioni** che i soggetti interessati devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d'investimento o prestito **allineate alla tassonomia UE**

L'atto delegato verrà trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio, che avranno 4 mesi di tempo, prorogabili di 2 mesi, per esaminarlo

EUGBS

La **proposta di una nuova norma europea per le obbligazioni verdi**:

- rientra nell'Action Plan adottato dalla Commissione Europea nel 2018 ed è parte dell' EU Green Deal
- si basa sul lavoro svolto dal Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG), istituito dalla Commissione Europea per sviluppare gli strumenti a supporto della Finanza sostenibile
- Introduce uno **standard di riferimento** sull'uso dei **green bond** per raccogliere fondi sui mercati dei capitali allo scopo di finanziare investimenti ESG-aligned.

La proposta della CE sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della procedura co-legislativa





Cos'è la Tassonomia?

- **Sistema unificato di classificazione delle attività economiche sostenibili** in Europa istituito con il **Reg. EU 2020/852**
- Principale intervento normativo e tecnico di attuazione del **Piano d'Azione** definito nel 2018 dalla CE per finanziare una crescita sostenibile
- **Introduce garanzie di trasparenza e comparabilità** nei mercati della finanza sostenibile e dell'economia green



Criteri di ecosostenibilità

Contribuire in modo **sostanziale** al raggiungimento di almeno **uno dei 6 obiettivi ambientali**

1

Non arrecare un danno **significativo** a nessuno degli obiettivi ambientali ("Do not significantly harm – DNSH – principle")

2

Rispettare le **garanzie minime di salvaguardia** (prerequisiti di CSR e tutela dei diritti umani, Linee Guida OCSE e UN, ecc)

3

Rispettare le **garanzie minime di salvaguardia** (prerequisiti di CSR e tutela dei diritti umani, Linee Guida OCSE e UN, ecc)

4

La verifica di questi requisiti avviene, ad oggi, con riferimento a **metriche e soglie - elencate negli atti delegati** - a seconda dell'**obiettivo ambientale**.

Le aziende devono dare disclosure sul peso di tali attività su **Ricavi, CapEx ed OpEx**, mentre i soggetti finanziari devono rendicontare appositi **KPIs** a seconda della loro tipologia.



Destinatari

1. **Aziende soggette all'obbligo di pubblicare la DNF** ex D.Lgs. 254/16
2. **Partecipanti ai mercati finanziari** che mettono a disposizione prodotti finanziari, appartenenti ai seguenti segmenti di mercato: pensioni e gestione patrimoniale; assicurativo; corporate e investment Banking
3. **Su base volontaria**, aziende o altri soggetti che non rientrano nelle casistiche sopra citate, ma che sono impegnati in ambito di sostenibilità per cogliere i benefici reputazionali e di accesso a finanziamenti green



Gli obiettivi ambientali definiti dalla Tassonomia

1

Mitigazione dei cambiamenti climatici

3

Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine

2

Adattamento ai cambiamenti climatici

4

Transizione verso un'economia circolare

5

Prevenzione e controllo dell'inquinamento


6

Protezione della ecosistemi sani

Obiettivi climatici che dovranno essere integrati a partire dal 1 gennaio 2022

Obiettivi climatici che dovranno essere integrati entro il 2024

Impatti della Sustainable Finance Disclosure Regulation



Il processo di adeguamento alla SFDR e alla Tassonomia EU post 10 marzo 2021

36

Il processo di adeguamento alla SFDR, successivamente alla data di applicazione della normativa di primo livello, ha delle **implicazioni di natura normativa**. *In primis*, la sempre maggiore consapevolezza indirizza i partecipanti ai mercati verso un'offerta più *ESG oriented* (prodotti artt. 8 e 9) e una metodologia di valutazione del rischio ESG più solida. A partire dal **1 luglio 2022** ⁽¹⁾ saranno obbligatori gli adeguamenti ai **requisiti tecnici della SFDR**. In dettaglio:

Impatti di natura normativa

Principal Adverse Impact	Formalizzazione della valutazione relativa ai Principal Adverse Impact in conformità con la SFDR
Politica di Remunerazione	Integrazione completa della valutazione dei rischi di sostenibilità nella politica di remunerazione
Informativa precontrattuale	Adeguamento della documentazione precontrattuale ai requisiti tecnici della SFDR e agli obiettivi ecosostenibilità della Tassonomia EU
Reportistica Periodica	Predisposizione della reportistica periodica in linea con i requisiti tecnici della SFDR e agli obiettivi ecosostenibilità della Tassonomia EU

Tutti gli impatti hanno una conseguenza operativa di modifica della sezione dedicata del sito internet

(1) Si sottolinea che, a luglio 2021, la CE ha richiesto di posticipare l'entrata in vigore degli RTS relativi all'implementazione della SFDR da gennaio 2022 a **luglio 2022**

Formalizzazione della valutazione relativa ai Principal Adverse Impact ³⁷

Principal Adverse Sustainability Impact Statement

Table 1 Principal adverse sustainability impacts statement					
Financial market participant (Name and, where available, LEI)					
Summary					
[Name and, where available, LEI] considers principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. The present statement is the consolidated principal adverse sustainability impacts statement of [name of the financial market participant] (where applicable, insert "and its subsidiaries, jointly for the subsidiaries included").					
This principal adverse impacts statement covers the reference period from [insert "1 January" or the date on which principal adverse impacts were first considered] to 31 December [year n].					
[Summary referred to in Article 5 provided in the languages referred to in Article 17(1) of the Regulation]					
Description of principal adverse sustainability impacts					
[Information referred to in Article 6 in the format set out below]					
Indicators applicable to investments in investee companies					
Adverse sustainability indicator	Metric	Impact [year n]	Impact [year n-1]	Explanation	Actions taken
CLIMATE AND OTHER ENVIRONMENT-RELATED INDICATORS					
Greenhouse gas emissions	1. GHG emissions	Scope 1 GHG emissions			
		Scope 2 GHG emissions			
		From 1 January 2023, Scope 3 GHG emissions			
		Total GHG emissions			
	2. Carbon footprint	Carbon footprint			
	3. GHG intensity of investee companies	GHG intensity of investee companies			
	4. Exposure to companies active in the fossil fuel sector	Share of investments in companies active in the fossil fuel sector			
	5. Hazardous waste ratio	Tonnes of hazardous waste generated by investee companies per million EUR invested, expressed as a weighted average			
SOCIAL AND EMPLOYEE, RESPECT FOR HUMAN RIGHTS, ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MATTERS					
Social and employee matters	10. Violations of UN Global Compact principles and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises	Share of investments in investee companies that have been involved in violations of the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises			
	11. Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact principles and	Share of investments in investee companies without policies to monitor compliance with the UNGC principles or OECD Guidelines for Multinational Enterprises or grievance/complaints handling mechanisms to address violations of the UNGC principles or OECD			

(1) Si sottolinea che, a luglio 2021, la CE ha richiesto di posticipare l'entrata in vigore degli RTS relativi all'implementazione della SFDR da gennaio 2022 a **luglio 2022**

Entro il **1 luglio 2022** ⁽¹⁾, i partecipanti ai mercati, ai sensi della SFDR, devono fornire informazioni in merito **all'approccio adottato per la valutazione dei Principal Adverse Impact (PAI)**.

I soggetti interessati devono fornire una disclosure puntuale del loro approccio sia:

- **Entity-level:** predisposizione Principal Adverse Sustainability impact statement (Annex 1 RTS)
- **Product-level:** aggiornamento informativa precontrattuale, rendicontistica periodica e sito internet (*maggiori dettagli nelle slide successive*)

Nell'**Annex I** degli RTS vengono presentati gli **indicatori** da considerare nella valutazione dei PAI **suddivisi** per **area tematica** (ambientale o sociale) e per **obbligatorietà** (obbligatori e addizionali).

L'allegato fornisce **metriche valutative** per determinate tipologie di investimento come: **sovereigns and supranationals investments e real estate assets**.

La **valutazione dei PAI** è un **fattore determinante nell'individuazione e misurazione degli obiettivi di ecosostenibilità** identificati dalla Tassonomia EU:

- mitigazione dei cambiamenti climatici
- adattamento ai cambiamenti climatici
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- transizione verso un'economia circolare
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Adeguamento della documentazione precontrattuale ai requisiti tecnici della SFDR

Template obbligatori per l'informativa precontrattuale dei prodotti art. 8 e 9

ANNEX II
Template pre-contractual disclosure for financial products referred to in Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088

Product name/legal identifier: (complete)

Environmental and/or social characteristics

This product: ☒ Promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment
☐ It does not invest in sustainable investments (tick when relevant)
☐ It invests partially in sustainable investments (tick when relevant)

☒ Has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices

Has a reference benchmark been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics promoted by the financial product? (tick relevant box)
☐ Yes
☐ No

What environmental and/or social characteristics are promoted by this financial product?

What sustainability indicators are used to measure the attainment of the environmental or social characteristics promoted by this financial product?

ANNEX III
Template pre-contractual disclosure for financial products referred to in Article 9(1), (2) and (3) of Regulation (EU) 2019/2088

Product name/legal identifier: (complete)

Sustainable investment objective

This product: ☐ Promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment
☐ It does not invest in sustainable investments
☐ It invests partially in sustainable investments

☒ Has sustainable investment as its objective. Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices

Has a reference benchmark been designated for the purpose of attaining the sustainable investment objective of the financial product? (tick relevant box)
☐ Yes
☐ No

What is the sustainable investment objective of this financial product?

What sustainability indicators are used to measure the attainment of the sustainable investment objective of this financial product?

Sustainability indicators measure how the environmental or social characteristics promoted by the financial product are attained.

(1) Si sottolinea che, a luglio 2021, la CE ha richiesto di posticipare l'entrata in vigore degli RTS relativi all'implementazione della SFDR da gennaio 2022 a **luglio 2022**

Entro il **1 luglio 2022** ⁽¹⁾, i partecipanti ai mercati, ai sensi della SFDR, devono **adeguare l'informativa precontrattuale** dei prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità (**art. 8**) e degli investimenti sostenibili (**art. 9**), al template di cui agli Annex II e III degli RTS.

L'informativa precontrattuale è stata impattata dalla SFDR a decorrere dal 10 marzo 2021, per tutti i prodotti, senza la necessità di adeguamento al template formalizzato nei requisiti tecnici in quanto **ancora in fase di bozza**.

La forma e il contenuto degli Annex II e III devono essere integrati fedelmente all'interno della documentazione precontrattuale per i prodotti art. 8 e art. 9. Le **aree informative impattate** sono:

- Obiettivo di sostenibilità dell'investimento
- Caratteristiche sostenibili promosse
- Strategia di investimento utilizzata
- Asset allocation del prodotto finanziario
- Valutazione dei Principal Adverse Impact
- Presenza di un indice di benchmark designato per monitorare la performance di sostenibilità

Per i **prodotti art. 9** le **necessità informative** in merito ai criteri di valutazione ex post dell'investimento sono **notevolmente più estese**.

In sede di revisione dell'informativa precontrattuale è necessaria l'**integrazione ai sensi della Tassonomia UE** rispetto agli eventuali obiettivi di ecosostenibilità del prodotto. Se non presenti, è obbligatorio darne evidenza. Quest'ultima integrazione è necessaria per tutti i prodotti.

Predisposizione della reportistica periodica in linea con i requisiti tecnici della SFDR

Template obbligatori per la reportistica periodica dei prodotti art. 8 e 9

(1) Si sottolinea che, a luglio 2021, la CE ha richiesto di posticipare l'entrata in vigore degli RTS relativi all'implementazione della SFDR da gennaio 2022 a **luglio 2022**

Source: Final Draft RTS Regolamento 2019/2088 (SFDR)

Entro il **1 luglio 2022** ⁽¹⁾, i partecipanti ai mercati, ai sensi della SFDR, devono **adeguare la reportistica periodica** dei prodotti che promuovono caratteristiche di sostenibilità (**art. 8**) e degli investimenti sostenibili (**art. 9**), al template di cui agli Annex IV e V degli RTS.

La reportistica periodica è stata impattata dal Regolamento 2019/2088 a decorrere dal 10 marzo 2021, per i prodotti artt. 8 e 9, in merito alla disclosure delle seguenti informazioni:

- misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite (art. 9)
- impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto mediante indicatori di sostenibilità pertinenti (art. 9)
- se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto con impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità


Forma e contenuto degli Annex IV e V devono essere integrati fedelmente all'interno della reportistica periodica per i prodotti artt. 8 e 9. Le **aree informative impattate** sono:

- Obiettivo di sostenibilità dell'investimento
- Descrizione delle caratteristiche di sostenibilità promosse dal prodotto e comparazione con i risultati dei periodi precedenti
- Indicazione dei «top investments» del prodotto
- Asset allocation
- Azioni intraprese per raggiungimento o promozione dell'obiettivo di sostenibilità del prodotto
- Presenza di un indice di benchmark designato per monitorare la performance di sostenibilità

Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive



La tassonomia e gli impatti sulla trasparenza e sul reporting di sostenibilità⁴¹



Nuovi sviluppi normativi

42

La nuova proposta di reporting introdotta dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*



La proposta di **Direttiva CSRD⁽¹⁾** **rivede e rafforza** le norme vigenti introdotte dalla direttiva sulla **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario NFRD** (recepita in Italia dal **D.Lgs. 254/16**)

Destinatari

Estensione dell'**obbligo di rendicontazione**:

- o a tutte le **società di grandi dimensione⁽²⁾ - quotate e non quotate** - quali banche e assicurazioni a partire dal **1 gennaio 2023**
- o a tutte le **PMI quotate** - escluse le microimprese, a partire dal **1° gennaio 2026**

Principali Novità

- Reporting **finanziario/non finanziario** integrato nella Relazione sulla Gestione
- Rafforzato focus su:
 - o **Business model e strategia**
 - o **«Doppia materialità»**
 - o **Target e obiettivi di sostenibilità prefissati**
 - o **Rischi** (sinergie con disclosure Pillar 2 e Pillar 3 dell'EBA)
 - o **Opportunità**
 - o **Governance, politiche e pratiche aziendali in relazione ai fattori di sostenibilità**
- Futura adozione di nuovi sustainability reporting standards sviluppati da **EFRA** (European Financial Reporting Advisory Group)
- Richiesta di etichettatura digitale delle informazioni sulla sostenibilità secondo una tassonomia digitale **«digital tagging»**

EU standards

(saranno sviluppati da EFRA)

Tengono in considerazione i diversi **standard e framework esistenti**:



INTEGRATED REPORTING <IR>

L.G NFRD e climate information

Sono in linea con le ulteriori spinte regolamentari:

- **EU Green Deal**
- **Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)**
- **Taxonomy Regulation**



Grazie per l'attenzione

© 2021 PwC. All rights reserved.

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see [pwc.com/structure](https://www.pwc.com/structure) for further details.

Disclaimer: This content is general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

